



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Enrico Quaranta	Presidente
dr.ssa Rita Di Salvo	Giudice
dr.ssa Loredana Ferrara	Giudice rel.

sciogliendo la riserva formulata dal giudice relatore all'udienza del 19.1.2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso di fallimento n. 155/2020 RR, nei confronti della:

[REDACTED], c.f. 05112411219 con sede legale in Castel Volturno (CE) Parco Rosmarino

MOTIVI

Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato sia nei confronti della società che del socio accomandatario [REDACTED] o.

In ricorso la Banca [REDACTED] istante ha dedotto il mancato pagamento della somma di euro 87.291,78 portata dal d.i. n. 7918/19 emesso dal Tribunale di Napoli, esecutivo ex art. 647 c.p.c. per mancata opposizione, e relativo al saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 15996 stipulato tra le parti in data 4.7.2016.

Come indici sintomatici dello stato di insolvenza in cui versa la debitrice, la banca istante deduceva l'inadempimento del suddetto debito, la irreperibilità presso la sede sociale, l'esito negativo dell'esecuzione mobiliare pur tentata, la cessione avvenuta in data 1/4/2019 da parte della [REDACTED]

[REDACTED] di un ramo di azienda alla Italian Mattress s.r.l., società il cui amministratore unico è la sig.ra Cuomo Annunziata, moglie del sig. Rispoli Giuseppe, socio accomandante e titolare della partecipazione di maggioranza della società cedente.

Instava, pertanto, per la declaratoria di fallimento della [REDACTED] sas con estensione ex art. 147 l.f al socio illimitatamente responsabile, Rispoli Antonio. Nel costituirsi in giudizio la società debitrice contestava la legittimazione della



banca ricorrente a proporre istanza di fallimento, atteso che il d.i. su cui si fondava era stato irregolarmente notificato e, pertanto, non opposto nei termini.

Tanto che la società resistente aveva opposto tardivamente ex art. 650 c.p.c. il decreto ingiuntivo. Contestava, poi, la sussistenza dello stato di insolvenza, evidenziando come l'andamento decrescente della situazione debitoria della resistente nel corso dell'ultimo triennio, desumibile dai bilanci di esercizio fosse espressione della capacità di far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte nei confronti dei propri creditori.

Tanto premesso e passando all'analisi del ricorso di fallimento, ritiene il Tribunale di doversi soffermare in via preliminare sulla eccepita legittimazione della Banca [REDACTED] avendo la stessa azionato un credito contestato in via giudiziale seppur in via tardiva ex art. 650 c.p.c.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che *“In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”* (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018).

Nel caso in cui il credito sia giudizialmente contestato dal debitore, , assume rilevanza la valutazione compiuta in sede di istruttoria prefallimentare, sia pure in via sommaria, sul carattere pretestuoso o meno delle eccezioni svolte dal debitore in ordine al credito posto a base dell'istanza, al fine di verificare se esse non appaiano manifestamente infondate o se invece risultino presumibilmente dirette esclusivamente a differire nel tempo il pagamento del dovuto ed a celare quindi un'ingiustificata volontà del debitore di sottrarsi all'adempimento degli obblighi assunti, per non essere, in realtà, più in grado di farvi fronte con regolarità e con mezzi.

Applicando il summenzionato principio al caso di specie, va rilevato in primo luogo che con l'atto di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, prodotto dalla resistente, la stessa ha eccepito innanzitutto un vizio di notifica del decreto ingiuntivo e, nel merito, la mancata produzione in sede monitoria di tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, con difetto, dunque, di prova del credito essendo insufficiente il certificato ex art. 50 TUB.



Orbene, le ragioni poste a sostegno dell'opposizione appaiono infondate, alla luce dei documenti prodotti dalla ricorrente a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo ed allegati anche in questa sede, ovvero i contratti e gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente, dalla sua accensione fino alla estinzione.

Così affermata la legittimazione della banca ricorrente, l'esame del ricorso di fallimento e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sul fallimento, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza della società resistente, ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge fallimentare (nel testo risultante dalle modifiche di cui al decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169, applicabile alla fattispecie in considerazione della data di deposito del ricorso introduttivo).

La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni sul fallimento del soggetto resistente deve ritenersi sussistente alla luce dell'attività di natura commerciale svolta dalla resistente ed emergente dall'oggetto sociale (lavorazione, rappresentanza e commercio di resine espanse, tappezzeria, articoli per tappezzeria, materassi...)

Dagli atti risulta, poi, che la debitrice non è nel possesso congiunto dei requisiti quantitativi di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), l.fall.

Quanto allo stato di insolvenza, trattandosi di una società in liquidazione *“la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”* (Cass. 13644/13). Come evidenziato dalla Suprema Corte con sentenza n. 25167/16 *“Anche tale condizione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso, onere nella specie non*



assolto”.

Nel caso di specie, poi, i bilanci relativi agli esercizi 2019 e 2020 prodotti dalla resistente, evidenziano un patrimonio netto negativo, prova della condizione di squilibrio e della eccedenza delle passività sulle attività.

Ricorrendo tutti i presupposti di legge, il ricorso di fallimento va accolto, con estensione della declaratoria di fallimento ex art. 147 l.fall. anche nei confronti del socio accomandatario [REDACTED], attuale liquidatore, atteso che *“La messa in liquidazione di una società in accomandita semplice (o di una società di persone in genere) non fa venir meno la responsabilità dei soci accomandatari (o dei soci in genere, nelle altre società personali). Nessuna norma, infatti, lo prevede, nè tale conseguenza può farsi derivare dall'attribuzione dei poteri di gestione a un liquidatore”* (Cass. n. 20671/16).

P.Q.M.

Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara il fallimento di:

[REDACTED], c.f. 05112411219 con sede legale in Castel Volturno (CE) F [REDACTED] o nonché del socio accomandatario

[REDACTED] io nato a Napoli [REDACTED] e residente in ([REDACTED]) (CE) alla Via [REDACTED], c.f.: [REDACTED]

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 della legge fallimentare;

NOMINA

giudice delegato alla procedura la dr.ssa Di Salvo Rita;
curatore l'avv. Gaetano Caggiano in possesso di un'organizzazione di studio e di risorse che, allo stato, appaiono adeguate ai fini del rispetto dei termini prescritti dall'art. 104 ter l. fall.; il curatore entro 2 giorni dalla conoscenza della nomina (per presa visione in Cancelleria o per trasmissione via PEC), dovrà comunicare l'accettazione dell'incarico, dichiarando che non sussistono cause d'incompatibilità anche alla luce della disciplina di cui al d.lgs.54/2018;

ORDINA

al legale rappresentante della società fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa, nonché l'elenco dei creditori;



FISSA

il giorno 27.5.2021 ore 9.30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.

Sentenza da prenotarsi a debito.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 27/01/2021.

Il giudice rel.

dr.ssa Loredana Ferrara

Il Presidente

dr. Enrico Quaranta

